


Milano



Comune  
di Milano



# V A D E M E C U M

DEI DIRITTI DEI CONVIVENTI

Testo redatto da Laura Logli, Avvocato del Foro di Milano

## PERCHE' QUESTO VADEMECUM

In Italia le famiglie e le coppie di fatto costituiscono un fenomeno sociale che ha assunto sempre maggiore rilevanza, sia per l'entità e la dimensione del fenomeno sia per l'assoluta importanza dei diritti in gioco.

La Costituzione afferma che la Repubblica Italiana "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.).

E prosegue *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"* (art. 3 Cost.).

Secondo i dati ISTAT le coppie che convivono senza essere sposate sono circa un milione. Affinché siano evitati abusi, disparità di trattamento e discriminazioni è necessaria una profonda opera riformatrice che prenda atto di una realtà così importante. Questa esigenza riformatrice, è sempre più recepita dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che nell'interpretare il dettato normativo ha dato segnali di apertura verso un sempre maggior riconoscimento dei diritti della famiglia di fatto. Resta però al Parlamento il compito di legiferare.

Immensa sono ancora le esigenze sentite e i disagi patiti dalle famiglie di fatto italiane, soprattutto dalle coppie formate da conviventi dello stesso sesso.

A tal proposito la Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) esercita pressioni sullo Stato Italiano affinché anche nel nostro paese siano riconosciuti i diritti delle coppie omosessuali.

In particolare la CEDU fa leva sul principio di non discriminazione sancito all'art. 14 della Convenzione di Nizza: *"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in*

*particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".*

Il Comune di Milano ha espresso l'intento di tutelare le coppie di fatto attraverso l'istituzione del registro delle unioni civili e per mezzo di singoli atti e disposizioni degli assessorati e degli uffici competenti che in generale promuoveranno misure volte alla tutela delle pari opportunità nei più svariati settori.

Il presente vademecum, nato dalla collaborazione tra il Comune di Milano e l'avvocato Laura Logli, esperta in tema di diritto di famiglia, si pone quale obiettivo la divulgazione dei diritti civili delle coppie e delle famiglie di fatto, offrendo utili strumenti giuridici affinché tali diritti trovino una tutela effettiva ed efficace, nonché il perseguimento e l'affermazione di quei diritti necessari ma che tuttora non trovano esplicito ed unanime riconoscimento a livello legislativo e giurisprudenziale.

Con questo vademecum vi accompagneremo per mano nella conoscenza dei diritti e dei doveri che derivano dall'essere semplicemente persone legate da relazioni affettive. In un settore delicato come quello della convivenza, la mancanza di conoscenze e informazioni può avere gravi ripercussioni, con la conseguenza che altri decidano per voi, a vostra insaputa o contro la vostra volontà, in un settore del diritto praticamente ignorato e lasciato quasi integralmente, per quanto possibile, all'autoregolamentazione privata.

Per questa ragione, in attesa di una normativa ormai inderogabile, i conviventi vanno favoriti in ogni modo nella conoscenza di alcuni loro diritti e della possibilità di poter disciplinare contrattualmente alcuni aspetti della loro vita.

Per questo, all'interno del vademecum troverete anche un fac-simile di contratto di convivenza e di altri istituti giuridici, che ovviamente andranno personalizzati secondo le esigenze, ma che vi saranno certamente di grande utilità.

In questo vademecum si parlerà, tra le altre cose, di acquisti effettuati in comune, casa, assistenza medica, figli, mantenimento, violenza.

Il vademecum sarà disponibile sia in forma cartacea, sia sul sito del Comune di Milano con possibilità per chiunque di scaricarlo e utilizzarlo agevolmente.

*Laura Logli*

*Autrice e Avvocato del Foro di Milano*

*Con l'istituzione del Registro delle Unioni Civili il Comune di Milano ha voluto lanciare un messaggio chiaro e preciso a tutti coloro che, legati da un vincolo affettivo, fino ad oggi non avevano la possibilità di vederlo riconosciuto con un atto formale. Tuttavia si tratta di un piccolissimo passo in attesa che il Parlamento legiferi su una materia così importante e delicata, in modo da riportare l'Italia allo standard degli altri paesi europei in materia di diritti civili.*

*Molte amministrazioni locali nel nostro paese hanno già preso decisioni autonome in questa direzione, atti che fanno del tema una questione non ulteriormente rinviabile per il legislatore.*

*Obiettivo della Giunta e del Consiglio del Comune di Milano è quello di ampliare i servizi a cui potranno accedere gli iscritti al Registro e, sebbene al momento il valore simbolico possa risultare maggiore rispetto a quello effettivo, contiamo di ridurre il gap nei prossimi anni.*

*Al di là dei tempi del Parlamento, esistono strumenti giuridici affinché i diritti delle famiglie e delle coppie di fatto trovino una tutela efficace e concreta, di cui non tutti sono a conoscenza. Questo vademecum ne fa un breve riepilogo.*

*A tutti voi i nostri migliori auguri per una vita felice insieme.*

Daniela Benelli

Assessore all'Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici

Pierfrancesco Majorino

Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute



## **VADEMECUM DEI DIRITTI DELLE COPPIE DI FATTO**

**Testo redatto da Laura Logli, Avvocato del Foro di Milano**

### **Acquisti**

Alla convivenza non è applicabile il regime della comunione legale dei beni previsto per i coniugi.

È normale, tuttavia, che durante la convivenza i partner facciano degli acquisti che vengono messi in comune o che aprano un conto corrente bancario cointestato per far fronte alle necessità comuni e alle spese di manutenzione e straordinarie della casa.

Al momento della cessazione della convivenza ciascuno degli (ex) conviventi ha diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c., può essere concessa dal giudice una dilazione non superiore a cinque anni se l'immediato scioglimento può causare un pregiudizio.

Può essere molto utile stipulare una convenzione patrimoniale tra conviventi al fine di regolamentare ex ante il regime dei beni ed evitare lungaggini e spese processuali.

Quanto al conto corrente cointestato le somme residue sono da considerarsi per il 50% di ciascuno, anche se i versamenti su tale conto sono sempre stati effettuati da uno solo. Ciò in considerazione del fatto che viene riconosciuto dai giudici anche il lavoro domestico quale apprezzabile contributo ai bisogni della famiglia.

### **Affido familiare**

L'affido familiare è un istituto previsto dal nostro ordinamento per tutelare i minori e permettere loro di crescere in un ambiente sereno quando i genitori, per difficoltà temporanee, non sono in grado di sostenere il figlio e necessitano quindi di un aiuto esterno. A richiedere un bambino in affido temporaneo possono essere coppie coniugate, con o senza figli, ma anche coppie non

sposate o genitori single. L'affido è disposto dal servizio sociale locale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo, se vi è consenso dei genitori del minore. Provvede invece il Tribunale per i Minorenni se manca il consenso dei genitori. Trattandosi di provvedimento temporaneo non sono previsti vincoli di età rispetto al minore né limiti minimi di reddito come per l'adozione. Si tratta di una scelta di solidarietà molto impegnativa: il decreto è infatti temporaneo, e in molti casi il bambino vivrà con la coppia affidataria solo per qualche anno. Vengono valutate la capacità educativa dei richiedenti e la consapevolezza della presenza della famiglia di origine nella vita del bambino che è necessario valorizzare e con la quale è necessario, nei limiti del possibile, mantenere un buon rapporto. Per iscriversi alle liste delle persone disponibili all'affido temporaneo di minori è necessario proporre domanda presso i servizi sociali territorialmente competenti e sostenere una serie di colloqui durante i quali si affronteranno le tematiche relative al compito da espletare.

### **Amministrazione di sostegno**

L'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno è entrato nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Secondo tale legge è possibile affiancare un aiuto ad un soggetto che abbia la capacità di intendere e di volere compromessa in parte o totalmente. Il codice civile afferma all'art. 408 c.c. che l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità. È possibile, pertanto, designare quale amministratore di sostegno anche il convivente, anzi, la legge stabilisce che il giudice, nel decidere quale soggetto debba ricoprire tale ruolo, deve preferenzialmente designare, oltre al coniuge che non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente.

È possibile dunque designare anticipatamente il soggetto che, in caso di incapacità futura, sarà incaricato di svolgere i compiti di amministrazione di sostegno. A tal fine è opportuno redigere una scrittura privata autenticata o un atto pubblico da un notaio. Una dichiarazione tipo potrebbe essere la seguente:

*"Io sottoscritto.....nato a..... il....., residente a....in via.... CF....., premesso che tra me e ..... sussiste da svariati anni un solido legame affettivo e di fiducia, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e in previsione di un mio eventuale futuro stato di incapacità, nomino ai sensi dell'art. 408 c.c., mio amministratore di sostegno....., nato a ...residente in ....."*

DATA E FIRMA AUTENTICATA DAL NOTAIO.

Nel caso poi sopravvenga una causa d'incapacità, il soggetto designato non sarà automaticamente amministratore di sostegno ma sarà necessario attivare il procedimento apposito. Il giudice potrà rifiutare la nomina del soggetto designato solo laddove ravvisi gravi ragioni.

In definitiva per la coppia di fatto è possibile designarsi a vicenda come amministratori di sostegno ex art. 408 c.c. in caso di futura incapacità al fine di tutelarsi reciprocamente.

### **Assistenza reciproca**

Dalla definizione di coppia o di famiglia di fatto derivano esigenze di assistenza reciproca. Per la legge i conviventi more uxorio non sono parenti. Questo non significa che l'assenza di un rapporto di parentela o affinità possa escludere la possibilità di prestare e di ricevere le cure del caso ed avere accesso alle informazioni personali. Ciò è vero in generale, tuttavia, qualche difficoltà può sorgere in situazioni particolari, ad esempio, se il convivente versa in stato di incoscienza.

### **Assistenza in ospedale**

Quando una persona è ricoverata in ospedale ha diritto a ricevere le visite, nelle forme e nei tempi stabiliti, da chiunque egli ritenga opportuno, senza alcun ostacolo sia che si tratti di parenti, amici, o chiunque altro. Se il soggetto è cosciente può esprimere la sua volontà e non si pone nessun problema. Può esserci qualche ostacolo quando la persona ricoverata sia in stato di incoscienza. In questo caso il convivente può avere dei problemi sia ad ottenere informazioni sul compagno sia a visitarlo ed assisterlo. Per ovviare a tali problemi, finché si ha la capacità di intendere e di volere, è sufficiente fare una dichiarazione autenticata da un notaio, con cui si esprime la propria volontà di essere visitato ed assistito, in caso di malattia, dal proprio convivente ed in cui si autorizza il medico curante ad informare il convivente sul decorso della propria malattia. Se è fatta una dichiarazione in questi termini con cui si afferma che una certa persona è un soggetto di fiducia, l'ospedale non può rifiutare le informazioni o impedire le visite e l'assistenza a pena di responsabilità civile risarcitoria. E' necessario, però, che la persona nominata si presenti in ospedale con un valido documento di identità. Una dichiarazione tipo potrebbe essere la seguente:

*“Io sottoscritto Tizio, premesso che da svariati anni intercorre tra me e Caia una stabile relazione sentimentale confluita in una convivenza, dichiaro che Caia ha le qualità per assistermi in caso di malattia e di mia degenza in ospedale ed è persona che gode di mia completa fiducia anche al fine di ricevere ogni informazione su dati sensibili sulla mia salute e sul decorso di una mia eventuale malattia”.*

DATA E FIRMA AUTENTICATA DAL NOTAIO.

Ai sensi dell'art.82 della legge n° 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è espressamente previsto che si possa delegare un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria salute.



## **Assistenza in carcere**

Gli artt. 14 quater e 18 dell'Ordinamento penitenziario parificano i familiari ai conviventi per quanto riguarda la regolamentazione dei colloqui nelle carceri. Anche l'art. 30 riserva lo stesso trattamento alle due categorie di soggetti: «Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo».

## **Casa**

In caso di convivenza è necessario distinguere tra diverse ipotesi a seconda che la casa adibita a residenza della coppia appartenga ad un solo soggetto della coppia, sia in comproprietà, oppure sia abitata in virtù di una locazione o di comodato.

### **Casa in comodato**

La casa della coppia può essere stata prestata gratuitamente ad un soggetto, ad esempio da un genitore al figlio, affinché questi la adibisse a casa familiare per un certo periodo di tempo. In tale ipotesi siamo di fronte ad un'ipotesi di comodato. Qualora il comodatario lasci l'immobile per qualsiasi motivo, oppure venga a mancare per causa di morte, la casa deve essere immediatamente restituita al legittimo proprietario nel momento in cui questi ne faccia richiesta. Ciò è quanto prescrive l'art. 1810 c.c. Se però vi sono figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), il convivente a cui è stato affidato il minore presso la casa familiare ha diritto di rimanervi, poiché se il comodato era stato stipulato per far fronte alle necessità della famiglia, e dunque, soprattutto dei figli, il convivente non può essere allontanato.

Questo diritto spetta unicamente alle coppie eterosessuali poiché la coppia dello stesso sesso non possono avere figli in comune.

### **Casa in edilizia popolare**

Secondo l'art. 17 della legge 179/1992 se la casa familiare è un alloggio popolare che sia stato assegnato al convivente deceduto, l'altro può subentrare nel rapporto e rimanere nella casa.

Affinché tale ipotesi si verifichi è necessario che ricorrano alcune condizioni. In particolare è necessario che non vi siano coniuge separato o figli minorenni, e che la convivenza sia effettivamente sussistente al momento del decesso del partner. Inoltre, la convivenza deve essere stata instaurata almeno due anni prima della morte. L'onere della prova in questione può essere assolto

producendo il certificato anagrafico che attesti l'esistenza del nucleo familiare basato su vincoli affettivi. Devono inoltre sussistere i requisiti di reddito per l'assegnazione dell'alloggio popolare.

Questo diritto di subentro del convivente nell'alloggio popolare spetta anche al convivente che sia dello stesso sesso del deceduto.

### Locazione simulata

Se la casa della coppia è di proprietà di uno solo dei due conviventi è possibile che, qualora il proprietario sia gravemente malato, stipuli un contratto di locazione con il convivente al fine di tutelarla in caso di morte. In tal caso gli eredi del defunto sono obbligati a rispettare la naturale scadenza del contratto prima di poter entrare nel possesso dell'immobile. Essi, infatti, essendo successori del defunto subentrano in tutti i rapporti di questi e sono obbligati a rispettare gli obblighi assunti dal *de cuius* quando era ancora in vita. È possibile, tuttavia, che gli eredi facciano domanda di accertamento della simulazione del contratto di locazione stipulato tra il defunto e il soggetto convivente al fine di far valere la reale situazione di finzione e di sfrattare l'ormai ex convivente e di ottenere il possesso del bene immobile.

### Casa di proprietà di uno solo

Nel caso in cui la casa sia di proprietà di uno solo, in caso di morte di questo, la legge non riconosce alcun diritto successorio all'altro convivente. Nella sostanza il convivente superstite, salvo che gli eredi per spirito di liberalità gli concedano l'utilizzo della casa (ipotesi non molto frequente), si vedrà costretto ad abbandonare l'immobile in seguito alla domanda degli eredi, che nel frattempo sono divenuti i proprietari della casa. Ricordiamo però una sentenza del Tribunale di Torino, 28 febbraio 2002, in cui viene precisato che *"il convivente more uxorio che ha convissuto con compossesso ultraventennale corrispondente al diritto reale di abitazione di una casa, di cui l'altro convivente premorto, era proprietario, acquisisce per usucapione, la titolarità, vita natural durante, del diritto di abitazione"*. Quando non si rientri nel caso di usucapione del diritto di abitazione (per il quale occorrono 20 anni e, in ogni caso, la proprietà dell'immobile diviene dell'erede) l'unico modo per tutelare il convivente consiste nella redazione di un testamento valido, magari di fronte ad un notaio per avere maggior certezza che tale atto di ultima volontà non sia impugnato pretestuosamente (si può allegare anche un certificato medico che attesti la piena capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione). Il testamento così realizzato può prevedere che la casa spetti al convivente. È necessario, tuttavia, che tale previsione non leda la quota di legittima che per legge spetta agli eredi legittimari, cioè quei soggetti a cui la legge riserva una quota "protetta" dalle disposizioni di ultima volontà del *de cuius*. Gli eredi legittimari sono il coniuge,

i figli e i genitori. In assenza di tali parenti nel testamento può essere disposto dei propri beni come meglio si crede, essendo tutto il patrimonio disponibile. Quando una disposizione testamentaria eccede la disponibile perché magari il valore dell'usufrutto o della piena proprietà della casa lasciata al convivente è superiore alla quota disponibile edunque lede l'eredità legittima, è previsto che gli eredi possano a loro scelta: accettare le volontà del defunto così come espresse, oppure contestare l'atto di disposizione. In quest'ultimo caso il convivente non avrà più l'intero usufrutto o la piena proprietà dell'immobile ma avrà la comproprietà del bene insieme agli eredi nei limiti della quota disponibile.

Se poi non è stato previsto alcun testamento addirittura un parente di quinto grado potrebbe vantare diritti successori sulla casa e cacciare via il convivente.

### Di proprietà di entrambi

Se la casa della coppia di fatto è in comproprietà dei due conviventi, in caso non vi sia testamento, gli eredi diverranno comproprietari e avranno la facoltà di sciogliere la comunione e, dunque, di procedere alla vendita del bene per poi dividere il ricavato. In alternativa potrebbero optare per la richiesta di un'indennità mensile al convivente superstite per l'occupazione del restante 50%, o ancora concorrere nel godimento della casa. Anche nel caso di comproprietà è valido il discorso fatto sopra sulla lesione della quota legittima. Alla stessa regola è soggetta anche la donazione che potrebbe essere impugnata dagli eredi se pregiudizievole dei loro diritti successori.

Il convivente è soggetto a un regime fiscale peggiore rispetto ai familiari poiché sconta una tassa dell'8% sul valore dell'immobile.

### Casa in locazione

Se la casa è occupata in virtù di un contratto di locazione e il locatario muore, il convivente può subentrare nel contratto al posto del locatario originale. In precedenza i conviventi erano esclusi da questa tutela, ma la Corte Costituzionale prima e la Cassazione poi hanno affermato che la previsione della legge sull'equo canone (l. 392/1978) che permette ai familiari conviventi di subentrare nel contratto debba essere applicata anche ai conviventi *more uxorio*.

In caso vi siano figli, il tribunale può ordinare che il figlio sia affidato ad un solo genitore presso la casa che costituiva l'abitazione familiare anche se il genitore affidatario non è proprietario della casa ma vi abitava come semplice inquilino convivente.

## Congedi per lavoratori

Così l'art. 4 della legge 53 del 2000 «La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa». In questo caso i diritti dei conviventi sono parificati a quelli dei coniugi. Deve ritenersi che la norma citata si applichi anche a persone dello stesso sesso.

## Convenzioni patrimoniali tra conviventi

I rapporti tra conviventi non sposati sono regolati dall'autonomia privata poiché la legge a proposito dice praticamente nulla. È opportuno ricordare che le convenzioni o contratti di convivenza che dir si voglia, non possono costituire una famiglia di fatto o imporre obblighi personali. Non sarebbe coercibile, ad esempio, un patto con che obblighi alla fedeltà reciproca. È possibile, tuttavia, disciplinare i rapporti patrimoniali tra i conviventi. In Europa questi tipi di convenzioni sono diffusi (in Francia i *contrats de ménage*, in Inghilterra i *cohabitation agreements*) più che in Italia, dove forse non c'è molta informazione a riguardo o forse perché spesso si vogliono evitare le spese di una consulenza legale.

L'autonomia privata riservata alle parti è molto ampia, trovando ostacolo solo di fronte a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

È possibile regolamentare numerosi aspetti della vita in comune quali, ad esempio, il regime di contribuzione economica alle esigenze del *ménage* familiare, mediante una contribuzione in parti uguali o in percentuali differenti, o ancora mediante il pagamento di una somma *una tantum*, o il conferimento in comune di un immobile. A proposito può essere valorizzato il lavoro domestico quale componente apprezzabile in termini patrimoniali.

Può essere disciplinato il regime patrimoniale dei beni acquistati in costanza di convivenza, decidendo *ex ante* il destino che i medesimi avranno in caso di scioglimento della convivenza. Molto utile a riguardo è la redazione di un inventario dei beni mobili nella casa comune con l'indicazione dei relativi titoli di proprietà, affinché sia fugato ogni dubbio sulla spettanza di tali beni in caso di "separazione" dopo anche parecchi anni di convivenza.

Sono nulle le clausole che stabiliscano delle penali per il caso di abbandono di un partner della casa, poiché l'ordinamento giuridico non ammette tali restrizioni della libertà individuale.

Nonostante ciò rimane possibile prevedere delle prestazioni che un partner dovrà effettuare in favore dell'altro, che magari è economicamente debole e che

necessita di una forma di aiuto economico, in seguito alla rottura della famiglia di fatto e allo scioglimento della convivenza.

È possibile redigere clausole che obblighino al pagamento di un contributo a titolo di alimenti per il partner che versi in stato di necessità. Forse l'aspetto patrimoniale che più interessa le coppie di fatto è il destino della casa, stabilendo a chi spetti occuparla in caso di cessazione della convivenza, oppure prevedendo termini ragionevoli affinché un soggetto non sia "sbattuto in mezzo a una strada". In calce al vademecum un modello di contratto di convivenza (*Allegato 1*).

## **Eredità**

Le persone che convivano, anche stabilmente e da parecchi anni, come anticipato nel paragrafo sulla casa familiare, non possono vantare alcun diritto successorio sul patrimonio del *partner* defunto. È necessario fare testamento secondo le forme previste dalla legge italiana nel rispetto delle quote di eredità legittima che sono previste inderogabilmente per alcuni parenti (figli, coniuge, genitori).

## **Figli**

Quando si parla di una famiglia di fatto con dei figli ci si chiede di quali diritti possano godere e se tale situazione di "figli non legittimi" possa causare una tutela peggiore rispetto a quella garantita dall'ordinamento giuridico per i figli legittimi. La legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disciplina in materia di figli naturali", eguaglia i diritti dei figli naturali a quelli dei legittimi, ovvero quelli nati all'interno del matrimonio, eliminando, in primo luogo, la distinzione tra figli legittimi e naturali che viene sostituita da un'unica nuova dicitura: "figli". Tutti i figli, pertanto, hanno lo stesso status giuridico, indipendentemente dalla circostanza che siano nati o meno in costanza di matrimonio.

La nuova disciplina prevede che il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni; ha diritto, inoltre, a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti, e, compiuti i 12 anni di età, ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

La norma chiarisce inoltre che la parentela "è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo", in modo tale da estendere integralmente il legame di parentela anche alle famiglie dei genitori (salvo i casi di adozione di persone di maggiore età). Il vincolo di parentela, inoltre, si estenderà anche alla successione ereditaria, rispetto alla quale i figli naturali avranno pieni diritti. Il figlio potrà essere riconosciuto dalla madre e dal padre, congiuntamente o

separatamente, anche se uniti in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento e in caso di riconoscimento postumo del padre, il cognome della madre non sarà mai cancellato, ma il figlio potrà affiancargli il primo. La riforma attribuisce al tribunale ordinario la competenza su tutta la materia della filiazione (mantenimento, affidamento, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, etc) ad eccezione dei procedimenti di contrasto agli abusi della potestà e dei procedimenti di adozione che rimangono di competenza del tribunale per i minorenni.

### Mantenimento e loro affidamento in caso di crisi della coppia

Se una coppia ha un figlio e ad un certo punto decide di separarsi, l'affidamento della prole naturale segue la disciplina prevista per la famiglia con genitori sposati. Di regola il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori a meno che l'affidamento condiviso non causi un pregiudizio al minore. In tal caso il giudice può ordinare che il bambino sia affidato esclusivamente ad un solo genitore. Il Tribunale ordinario è competente a decidere le cause di questo tipo. Il giudice prende i provvedimenti necessari nell'esclusivo interesse della prole e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. La potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, ad eccezione della decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che sono prese di comune accordo tra i genitori. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, a riguardo il giudice può imporre ad uno dei genitori che questi versi un assegno affinché sia garantito il mantenimento del minore. Nel caso di coppia in cui genitore sia solo uno dei due conviventi, la legge non riconosce alcun diritto in capo all'altro.

### Figli generati con procreazione assistita

In Italia, a differenza di altri paesi, è vietato il ricorso alla fecondazione eterologa. E' consentita invece la fecondazione assistita omologa, per coppie coniugate e coppie conviventi. È proibito anche il ricorso a tecniche di surrogazione di maternità. In caso ciò avvenga sono previste multe salatissime per il medico e la struttura ospedaliera che hanno permesso ed eseguito la fecondazione eterologa, mentre è penalmente rilevante il ricorso alla maternità surrogata con la previsione di multe elevatissime e la reclusione. Non è tuttavia escluso, di per sé, che ciò possa avvenire, ad esempio perché la coppia ha intrapreso una di queste iniziative all'estero. Per l'ordinamento giuridico italiano la persona che partorisce il bambino è considerata a tutti gli effetti la madre del bimbo e, se è sposata, il marito è considerato il padre. Se la coppia non è sposata è necessario che il padre proceda ad un atto di riconoscimento del bambino.

Si noti che la legge italiana non permette che un bambino abbia due genitori dello stesso sesso, dunque, il secondo genitore che riconosce il figlio non può essere un'altra donna.

### Figli di una precedente unione

È frequente che il genitore di un bambino avuto durante il matrimonio o da un precedente rapporto stabilisca in seguito una convivenza con un'altra persona, costituendo così un nuovo nucleo familiare. In questi casi la potestà genitoriale spetta ai genitori naturali del minore nel rispetto dei provvedimenti emessi dal Tribunale ordinario. È tuttavia possibile che il convivente del genitore con cui venga stabilita la nuova famiglia ricostituita proceda all'adozione del minore (art. 44, n. 1, lett. b della legge 184/1983) se è prestato l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, vi sia un provvedimento del Tribunale. Ulteriormente, è necessario quale condizione per procedere all'adozione che la coppia contragga matrimonio.

Non possono avvalersi di questo diritto, procedendo all'adozione alle condizioni anticipate, le coppie omosessuali, anche perché in Italia le persone dello stesso sesso non possono neppure sposarsi.

### Fisco

Un dato che può essere interessante e non particolarmente conosciuto è quello relativo al diritto alla detrazione dall'imposta lorda prevista dall'art.1, comma 1 della l. 449/97 per le spese di ristrutturazione di un immobile. In questo caso la situazione del convivente *more uxorio* del proprietario dell'immobile è assimilata a quella del coniuge dell'intestatario del bene, ma la condizione necessaria per ottenere la detrazione è la convivenza cominciata prima dell'inizio dei lavori, che sta al contribuente dimostrare. Ovviamente il convivente deve dimostrare di aver sostenuto le spese anche se per la ristrutturazione di un immobile non di sua proprietà.

### Lavoro

È stato affermato dalla giurisprudenza che la convivenza *more uxorio* fonda una presunzione di gratuità del lavoro prestato dal convivente solo nel caso in cui sia prevista un'equa ed effettiva suddivisione degli incrementi patrimoniali della famiglia di fatto. Fuori da tale ipotesi il lavoro prestato dal convivente dà diritto ad attivare le opportune iniziative giudiziarie per l'ottenimento delle somme dovute se l'attività lavorativa non viene retribuita.

Ci si è chiesti se il convivente *more uxorio* goda degli stessi diritti in tema di impresa familiare riservati dall'art. 230 bis c.c. al coniuge.

Nonostante non manchino le pronunce di alcuni giudici nel senso di ravvisare

l'impresa familiare anche in ipotesi di lavoro prestato dal convivente, di fatto, la giurisprudenza prevalente tende a negare un riconoscimento di questo tipo. La giustificazione alla base di quest'orientamento maggioritario sta nel fatto che l'art. 230 bis c.c. si fonda sulla famiglia legittima, ed essendo una norma eccezionale non è passibile di applicazione analogica anche alla famiglia di fatto. Deve pertanto considerarsi limitata al dato letterale che non contempla il convivente. In definitiva il lavoro del convivente, se non è inquadrato in qualche rapporto di lavoro subordinato o simile, dà diritto solamente al mantenimento da parte dell'altro ma non agli incrementi aziendali o a qualsiasi diritto amministrativo.

### **Mantenimento e alimenti**

Per i conviventi la legge nulla dispone sul mantenimento in caso di crisi del rapporto. Così, può capitare che al momento dello scioglimento della convivenza se un partner versa in cattive condizioni economiche e l'altro invece dispone di grandi ricchezze, nulla sarà dovuto a nessuno, neppure quanto all'abitazione che spetta legittimamente al solo proprietario.

Non è neppure previsto un diritto ed uno speculare obbligo di corrispondere alimenti all' (ex) convivente che versi in stato di bisogno.

È fatta salva la possibilità di richiedere i danni ex art. 2043 c.c. qualora siano stati causati danni ad un soggetto da comportamenti crudeli o malvagi. Si tratta della giurisprudenza sui cosiddetti danni "endofamiliari", che sono riconosciuti anche ai conviventi *more uxorio*.

È fatta salva la possibilità per la coppia di utilizzare gli strumenti contrattuali per regolare i rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni. In genere gli obblighi personali non sono coercibili.

### **Matrimonio e convivenza *more uxorio***

Spesso accade che il coniuge separato o divorziato intraprenda un rapporto di convivenza *more uxorio* con un'altra persona. Tale relazione, se acquista le caratteristiche della stabilità e dell'affidabilità, può incidere sull'entità dell'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge o dal coniuge separato, se non addirittura escluderlo. Condizione perché ciò avvenga è l'incidenza positiva della nuova convivenza sulle condizioni economico-patrimoniali dell'avente diritto all'assegno, facendo venir meno in tal modo la necessità della somma corrisposta periodicamente.



## **Pensione e Assicurazione**

La pensione di reversibilità è quella forma assistenziale previdenziale che permette ai stretti congiunti di un defunto di ottenere una parte del reddito percepito tramite pensione. Costituisce una forma di assistenza da parte dello Stato molto importante perché tutela quelle persone che oltre ad aver perso quello che poteva essere il padre o marito, unico percettore di reddito, hanno perso anche l'unica fonte di sostentamento economico. La legge vigente garantisce questo diritto al coniuge, anche divorziato, ma esclude completamente dal novero degli aventi diritto all'assegno il convivente del defunto. La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità di quest'esclusione nel 2000, non ravvisando a riguardo nessun profilo di incostituzionalità (sent. n. 461).

Alla famiglia di fatto, così sprovvista di ogni forma di tutela e in balia degli eventi, non rimane che affidarsi ad uno dei tanti negozi giuridici di assistenza privata e volontaria.

La forma forse più diffusa tra questi strumenti è la polizza sulla vita ex art. 1919 e ss. del codice civile. In tal modo può prevedersi un indennizzo pagabile dalla compagnia assicurativa in favore del convivente more uxorio in caso di morte dello stipulante. La polizza così stipulata può essere revocata in qualsiasi momento finché l'assicurato è in vita.

## **Regali e altre liberalità**

I regali fatti da un partner all'altro, ad esempio in occasione delle ricorrenze o ad altro titolo, e le elargizioni di denaro, se di entità proporzionata allo stile di vita dei conviventi, sono da considerarsi "obbligazioni naturali" o donazioni di modico valore e, in quanto tali, non possono essere richiesti indietro in caso di scioglimento della coppia.

## **Rendita vitalizia**

E' il contratto con cui una parte si obbliga in corrispettivo al trasferimento di alcuni beni (mobili o immobili) oppure alla cessione di un capitale, a prestare all'altra, vita natural durante, una prestazione periodica che può consistere in una somma di denaro o altre cose fungibili per tutta la durata della vita dell'avente diritto. Lo schema quindi prevede in astratto che si realizzi uno scambio che consiste nella cessione di un immobile o di un capitale verso il corrispettivo di una rendita che duri per tutta la vita del vitaliziato. Si può costituire anche una rendita vitalizia attraverso donazione. Ovviamente per costituire una rendita attraverso donazione è necessario l'atto pubblico. Le rendite costituite a titolo gratuito sono soggette ai principi generali in materia di riduzione per lesione di legittima e collazione. Sovente infatti, gli eredi

legittimi del donante, nella rendita costituita in favore del convivente, vedono lesa la quota a loro spettante di eredità.

In assenza di eredi legittimi o facendo attenzione a non ledere la loro quota di legittima, questo strumento, insieme a quello della polizza vita, consente di occuparsi del partner economicamente più debole anche quando il rapporto sentimentale sarà terminato. Il convivente potrà sentirsi quindi rassicurato per il futuro qualora non disponga di un'adeguata autonomia economica.

In calce al vademecum un modello di costituzione di rendita vitalizia per donazione (*Allegato 2*).

## **Risarcimento del danno**

La famiglia di fatto costituisce una tipica formazione sociale in cui si estrinseca la personalità umana. In quanto tale necessita di tutela giuridica. La Corte di Cassazione ha ritenuto – ormai da molto tempo – che la morte del convivente causata da un comportamento ingiusto altrui fa sorgere nel *partner* del defunto il diritto al risarcimento non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per il patema subito dalla morte del *partner*, e del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. Il danno patrimoniale sofferto deve consistere nel venir meno dell'assistenza e del supporto garantito dal partner deceduto, deve in altre parole concretizzarsi in un peggioramento della situazione economico-patrimoniale. Affinché vengano riconosciuti tali diritti in capo al coniuge superstite è tuttavia necessario che la relazione di convivenza tra i *partner* sia caratterizzata da una tendenziale stabilità, da un rapporto di natura affettiva e parafamiliare, e infine, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi nella reciproca assistenza morale e materiale.

## **Trapianto di organi**

L'art. 3 della legge 91/1999 sui trapianti di organi, equipara la posizione del coniuge a quella del convivente *more uxorio*, stabilendo che i medici delle strutture ospedaliere forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli maggiori di età, o in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.

Il convivente è quindi tenuto in grande considerazione. Purtroppo la precisazione "*more uxorio*" riferita alla convivenza ha creato qualche problema ai conviventi dello stesso sesso. *Uxor* significa moglie. Per alcuni "secondo il costume matrimoniale", per l'appunto *more uxorio*, è un comportamento che richiede inderogabilmente la presenza di un uomo e di una donna e dunque il legislatore riferendosi a coloro che vivono secondo il modo matrimoniale voleva riferirsi solo alle coppie eterosessuali. Non è così. La norma, secondo

chi scrive, va applicata a tutte le coppie che si comportano come si comportano i coniugi, quindi anche a quelle composte da soggetti dello stesso sesso, che hanno stabilito da tempo vincoli esclusivi tra loro di affetto e convivenza.

## **Trust**

Il Trust offre soluzione a tutela dei rapporti tra gli individui, per i quali il nostro ordinamento non offre adeguate garanzie, come nel caso delle coppie di fatto, costituite da soggetti che non vogliono o non possono contrarre matrimonio. Per queste coppie il Trust tutela il soggetto economicamente più debole e costituisce al contempo una forma di assistenza economica e personale per i membri della coppia di fatto. L'istituto trova ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust. L'istituto è dunque valido in Italia ma la sua legge regolatrice è straniera. Col Trust, il convivente economicamente più forte (disponente), infatti, può trasferire qualsiasi tipo di bene (mobile e immobile) in capo ad un amministratore, che deve amministrare e gestire i predetti beni a favore di altri soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo. Grazie al Trust è quindi possibile affidare i beni ad una persona di fiducia che li gestirà nell'interesse del Beneficiario (il partner economicamente più debole). Nel Trust, infatti, viene indicato lo scopo che si intende perseguire e quali sono i diritti e i doveri del Beneficiario o di più Beneficiari. Il Trust è uno strumento che solitamente vale la pena di considerare quando gli interessi patrimoniali in gioco hanno una certa rilevanza.

In calce al vademecum un modello di atto istitutivo di trust (*Allegato 3*).

## **Violenza**

Per quanto attiene al reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 del codice penale, il convivente è tutelato nei confronti del partner violento, senza alcuna discriminazione rispetto a chi è coniugato. Viene precisato infatti dalla giurisprudenza che il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla "famiglia", deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo. Nel 2001 il Legislatore italiano ha emanato la legge n. 154 rubricata "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" con cui si è inteso contrastare la condotta di chi causa danni all'integrità fisica e morale o alla libertà delle persone del proprio nucleo familiare. Questa legge è applicabile sia alla famiglia legittima che a quella di fatto. Il convivente può

quindi rivolgersi al tribunale per tutelarsi contro la condotta violenta del partner. Sono state introdotte innovazioni sia sul fronte penale sia sul fronte civile. Secondo l'art. 282 bis c.p.p. il giudice può ordinare all'imputato di abbandonare immediatamente la casa familiare e, qualora lasci la famiglia senza i mezzi di sostentamento, di corrispondere un assegno di mantenimento, con la possibilità di versamento diretto da parte del datore di lavoro. Importanti novità sono state introdotte anche nel codice civile. Gli art. 342 bis e 342 ter c.c. prevedono strumenti analoghi a quelli menzionati per la giurisdizione penale, ossia che in presenza di un comportamento gravemente pregiudizievole all'integrità fisica o morale o alla libertà dei familiari, il giudice può disporre per decreto, oltre alla cessazione della condotta pregiudizievole, che il soggetto sia allontanato dalla casa, che eviti i luoghi frequentati dai familiari, può ordinare l'intervento dei servizi sociali, può imporre il pagamento di una somma di mantenimento. Questi provvedimenti sono i cosiddetti "ordini di protezione contro gli abusi familiari". Tali strumenti civilistici sono caratterizzati per un'incisività minore al fine di permettere una reversibilità della situazione di abuso o comunque una riconciliazione. A tal fine sono istituiti i centri di mediazione familiare e i centri antiviolenza.

In calce al vademecum un modello di ricorso per l'applicazione delle misure previste dal codice civile in caso di violenza nelle relazioni familiari - Ricorso ex articolo 736 bis c.p.c.- (*Allegato 4*).

## CAMBIARE IDEA

Spesso il dubbio del convivente è quello di costituire diritti in favore del partner con il timore poi che la relazione sentimentale si interrompa e che si sia costretti a mantenere beneficiari soggetti nei confronti dei quali non si prova più alcun legame. Indichiamo qui di seguito alcuni rimedi nel caso in cui si decida di cambiare idea su alcuni punti.

### Modifica beneficiario polizza vita

E' possibile modificare il beneficiario della polizza vita attraverso una comunicazione alla compagnia di assicurazione oppure includendo una dichiarazione esplicita in tal senso all'interno del proprio testamento. Per effettuare la modifica del beneficiario è ovviamente necessario che la polizza sia ancora in corso di validità, ovvero che non sia già scaduta. La comunicazione di modifica, in entrambi i casi ipotizzati, deve essere formulata indicando il numero di contratto e i riferimenti della compagnia assicuratrice e deve essere precisato in maniera dettagliata, con tutti i dati personali identificativi della persona, incluso il codice fiscale, del beneficiario.

### Revoca nomina amministratore di sostegno

La designazione è chiaramente condizionata alla persistente volontà del designante che può in ogni momento modificare i propri intenti ed indicare altra persona, oppure non designare più alcuno.

Per completezza di illustrazione riportiamo di seguito un esempio di Revoca della Designazione.

### *Atto pubblico di revoca della designazione di amministratore di sostegno*

*Il giorno ..... del mese di gennaio dell'anno ... nel mio studio sito in ....., in Via ..., n. ..., è comparso innanzi a me dott. ..., notaio in ..., del Collegio Notarile di ..., il sig. ..., nato a ... in data ..., residente in ..., alla via ....., n. ...., c.f. .... della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, ha dichiarato di voler revocare, come in effetti ha revocato, a norma dell'art. 408 cod. civ., la designazione, già disposta, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico in data ....., di Amministratore di Sostegno del sig. .... nato a ..... il ..... e residente in ...../via...../n.....*

## Revoca della procura

Il più delle volte viene conferita al partner una procura per gestire un conto corrente in caso di propria impossibilità o per accedere a documentazione personale (vedi paragrafo relativo a documentazione medica).

Va ricordato che la procura, per sua natura, è un negozio revocabile; il potere di rappresentanza infatti è continuamente soggetto alla volontà del rappresentato che può sempre modificare, avocare a sé o revocare la procura.

## Revoca della donazione

Di regola le liberalità non possono essere revocate proprio perché non è moralmente corretto pretendere la restituzione di ciò che si è donato. Di questa esigenza morale se ne fa interprete il legislatore che vieta la revoca della donazione; in certi casi, tuttavia, il comportamento del donatario o il verificarsi di circostanze sconosciute al donante possono autorizzarlo a revocare la liberalità già effettuata. Si pensi alla donazione di un immobile o di una rendita vitalizia. La revoca della donazione (e degli atti di liberalità v. art. 809 c.c.) è ammessa solo in due casi previsti dall'art. 800 del codice civile:

- 1 - Ingratitudine del donatario (che si concretizza nell'aver arrecato grave ingiuria nei confronti del donante, nell'aver provocato dolosamente grave pregiudizio al patrimonio del donante, nell'aver commesso gravi reati nei confronti del donante o dei suoi famigliari o nell'aver denunciato in modo calunnioso il donante sempre per gravi reati).
- 2 - Sopravvenienza di figli del donante.

## Trust

Il Trust è fortemente sconsigliato se non si è più che certi di volersi spossessare di beni o somme di denaro e di voler rendere beneficiarie determinate persone. L'istituto prevede infatti lo spossessamento dei beni da parte del disponente in favore del *trustee* che li amministra in favore di terzi beneficiari. Non è consigliato per gestioni temporanee di beni o denaro. Il *settlor* (che è il disponente), non ha generalmente il potere di revocare un trust e chiedere la restituzione delle proprietà a meno che tale potere non sia stato espressamente stabilito al momento dell'istituzione dello stesso. Al momento dell'istituzione di un trust, il *settlor* (disponente) deve espressamente riservarsi od assegnare il potere di cambiare i termini del trust (ad esempio aggiungere nuovi beneficiari, cambiarne gli interessi, ecc); in caso contrario, il trust non può essere mutato.

## Scioglimento del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve con la cessazione della stessa. Tuttavia si suggerisce che nel contratto si apponga la condizione di risoluzione espressa per il caso in cui vi sia l'abbandono della vita in comune da parte di uno dei due partner. Per alcuni cessare la convivenza e quindi sciogliere il relativo contratto necessita di formule precise per manifestare la propria volontà (per esempio l'invio al compagno/a di una raccomandata A/R per manifestare la propria volontà). Tutto ciò può essere espressamente disciplinato all'interno del contratto. Vediamo un esempio: "I sottoscritti convengono che la presente Convenzione abbia efficacia dalla data della sua sottoscrizione sino al giorno ... . In ogni caso la presente Convenzione cessa di avere efficacia con la cessazione della convivenza". "La convivenza cesserà oltre che per morte di uno dei partner, per accordo delle parti o per recesso unilaterale. Il convivente che intende far cessare la comunione di vita lo comunica all'altro in qualsiasi forma. L'abbandono della casa comune per un tempo non inferiore a ... giorni consecutivi, equivale a manifestazione di volontà di cessazione della convivenza, tranne che sia giustificata per ragioni professionali, di salute, di famiglia". Va ribadito che ogni impegno stipulato all'interno del contratto in vista della rottura dell'unione (utilizzo della casa, corresponsione di una somma di denaro per un determinato periodo di tempo) rimarrà in essere nonostante lo scioglimento del contratto stesso, proprio perché posto in essere a tutela della parte più debole. Resta la facoltà di detta parte di rinunciare ai benefici previsti in suo favore.

## **Conclusioni e consigli utili**

E' opportuno che i conviventi prendano in considerazione differenti soluzioni da adottare. Non è detto che si debbano mettere tutte in pratica, ma vanno comunque valutate, a seconda delle esigenze. Ecco l'elenco per maggiore chiarezza:

- suggerire al partner di stipulare un contratto di convivenza;
- sottoscrivere entrambi il contratto di locazione;
- cointestare la casa, se la si acquista insieme;
- avere il coraggio di parlare di denaro e di come si intende programmare il proprio futuro;
- chiedere di essere beneficiari reciprocamente di una polizza assicurativa sulla vita del partner;
- predisporre una procura generale in caso si verificano eventi gravi;
- predisporre testamento;
- creare un fondo comune di risparmio in modo da poterlo eventualmente dividere al momento della separazione;
- predisporre un budget mensile per le spese del menage familiare, calcolando le quote di contribuzione in relazione ai rispettivi redditi;
- creare un fondo comune di risparmio che consenta al partner di affrontare situazione di emergenza;
- nominare il proprio partner amministratore di sostegno nel caso le nostre condizioni mentali e di salute impediscano di agire in autonomia;
- predisporre una delega, con firma autenticata dal notaio, per autorizzare il partner, in caso di nostra incoscienza, ad avere tutte le notizie utili relative alla nostra salute e a prendere le decisioni necessarie.



## **IL CONTRATTO DI CONVIVENZA**

Le parti possono redigerlo personalmente e sebbene non necessiti della forma dell'atto pubblico è fortemente consigliato che le firme dei contraenti siano autenticate dal notaio. Solo per maggior tutela di entrambi i contraenti è consigliabile seguire i suggerimenti di un legale, al fine di una corretta valutazione patrimoniale degli interessi delle parti.

**Esempio:**

### **CONTRATTO DI CONVIVENZA**

#### **SCRITTURA PRIVATA**

**Tra**

Il/la Sig. \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, di professione \_\_\_\_\_

**e**

Il/la Sig. \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, di professione \_\_\_\_\_

d'ora in avanti anche "Parti" o "Conviventi" o "Sottoscritti"

#### **Premesso**

- 1) che tra le Parti, che non sono coniugate, esiste un legame affettivo che pur non realizzandosi nell'istituto del matrimonio si identifica in una convivenza stabile e duratura;
- 2) che appare pacifico anche in giurisprudenza, che un rapporto consolidato, ancorchè di fatto, realizza il diritto inviolabile di manifestare la propria personalità in una formazione sociale, quale è la coppia, anche al di fuori del matrimonio;
- 3) che ai singoli è garantita la possibilità di stipulare contratti atipici in piena autonomia purchè siano diretti a tutelare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
- 4) che le Parti intendono costituire uno stabile rapporto di convivenza presso la dimora sita nel comune di \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ dal giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, e presso la quale intendono eleggere la loro residenza comune nel rispetto delle condizioni concordate nel presente

contratto;

5) che i Sottoscritti, fatta salva la libertà di ciascuno, intendono stabilire un rapporto di convivenza e di comunanza di vita a tempo indeterminato;

6) che le Parti sono consapevoli dell'impegno che assumono attraverso la sottoscrizione del presente accordo, che è stipulato volontariamente, senza violenza o costrizione alcuna, nella piena capacità di intendere e di volere;

7) che la presente scrittura privata è destinata a regolare alcuni rapporti tra le Parti, stabilendo diritti e doveri delle stesse secondo gli strumenti consentiti dall'ordinamento giuridico italiano;

8) che l'indipendenza e la piena libertà di disporre del proprio reddito e del proprio patrimonio è garantita pienamente per ciascuno dei contraenti per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente scrittura privata;

**tutto ciò premesso**

**le parti stipulano e convengono quanto segue**

**1. Assistenza e reciproco rispetto**

Le Parti si obbligano al rispetto reciproco e alla mutua assistenza.

**2. Malattia**

Salvo diversa manifestazione di volontà che può essere espressa dalle Parti in qualunque momento, in qualsiasi caso di malattia fisica o psichica, anche grave, di lesioni o infortuni di ogni genere, e qualora la capacità di intendere e di volere di un Convivente risulti comunque compromessa, ogni Parte firmataria della presente convenzione attribuisce all'altra la facoltà di assistenza, di visita, oltre al più ampio diritto di conoscere ogni dato o informazione, anche sensibile, riguardante lo stato di salute, le cure e le terapie a cui il Convivente è sottoposto.

**3. Situazione patrimoniale**

Ciascuna Parte dichiara di percepire un proprio reddito e proporzionalmente al medesimo, o nella diversa misura convenuta, intende contribuire ai bisogni ed alle esigenze comuni.

A tal fine le Parti hanno acceso il conto corrente bancario cointestato n. \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_.

Ogni Parte s'impegna, inoltre, a provvedere alle spese necessarie al proprio mantenimento in modo autonomo.

Si allegano alla presente convenzione (Allegato A) le ultime dichiarazioni dei redditi.

**4. Abitazione comune**

4.1. Il bene immobile sito nel comune di \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, costituisce l'abitazione presso la quale le Parti intendono trascorrere la loro vita comune, a tal fine le Parti

hanno eletto a residenza comune detta abitazione.

4.2 Il bene immobile di cui sopra all'art. 3.1 di proprietà del Sig./della Sig.

ra \_\_\_\_\_, costituisce l'abitazione delle Parti che presso il medesimo hanno eletto la residenza comune. Pertanto, il/la Sig. \_\_\_\_\_, potrà utilizzare e godere del suddetto immobile a titolo di comodato gratuito (ovvero corrispondere all'altra parte la somma di euro \_\_\_\_ (cifre e lettere) \_\_\_\_\_ con cadenza \_\_\_\_\_, per l'utilizzo dei locali dell'immobile).

(oppure)

4.3 Il bene immobile di cui sopra all'art. 3.1 è abitato in virtù del contratto di locazione stipulato dal/dalla Sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_. Le Parti convengono che il medesimo sia utilizzato quale abitazione comune. Pertanto, il/la Sig. \_\_\_\_\_, potrà utilizzare e godere del suddetto immobile gratuitamente (ovvero corrispondere all'altra parte la somma di euro \_\_\_\_ (cifre e lettere) \_\_\_\_\_ con cadenza \_\_\_\_\_, per l'utilizzo dei locali dell'immobile).

(oppure)

4.4 Il bene immobile di cui sopra all'art. 3.1 è in comproprietà delle Parti. Ciascuna Parte ha diritto di utilizzare l'immobile, congiuntamente all'altro, e di servirsi del medesimo in modo pieno e senza limitazione alcuna nel rispetto del convivente.

## 5. Beni mobili

5.1. I beni mobili all'interno dell'abitazione adibita a residenza comune sono di proprietà del/della Sig. \_\_\_\_\_, eccezion fatta per i beni personali.

(oppure)

5.2. I beni mobili all'interno dell'abitazione adibita a residenza familiare sono di proprietà comune di entrambe le Parti eccezion fatta per i beni personali.

5.3. È allegata alla presente scrittura privata **l'inventario dei beni mobili** presenti nella dimora de qua (Allegato B) con l'indicazione dei relativi titoli di proprietà.

## 6. Spese comuni

Le Parti sono concordi nel prevedere una e solidale collaborazione nello svolgimento delle attività domestiche e di tutte quelle attività ulteriori che dovessero rendersi necessarie per una serena convivenza e che saranno svolte di comune accordo.

Si conviene che le spese risultanti dall'elenco seguente siano considerate comuni (d'ora in avanti Spese Comuni) e, pertanto, salvo diversi accordi intercorsi tra le parti, che siano ripartite tra i conviventi in egual misura (oppure nella diversa percentuale concordata al punto 5.3.):

- a) spese relative alle utenze di cui fruiscono le Parti nell'abitazione in modo continuativo o periodico, quali acqua, elettricità, gas, riscaldamento, connessione internet, telefono.
- b) esborsi attinenti ai servizi condominiali.
- c) spese di sostentamento e alimentazione dei conviventi e delle persone che occasionalmente siano ospitate nell'abitazione.
- d) importi versati per interventi di manutenzione e riparazione ordinaria dell'abitazione.

e) compensi e retribuzioni, comprese imposte, tasse e contributi relativi, corrisposti per attività di collaborazione domestica.

f) \_\_\_\_\_

g) \_\_\_\_\_

6.2. Tutte le somme elargite a qualsiasi titolo non contemplate nell'elenco di cui all'art. 6.1 del presente accordo, sono da considerarsi spese non comuni, e pertanto, in capo alla Parte che ha proceduto all'esborso non sussiste alcun diritto di rimborso, neanche pro quota, degli importi pagati.

6.3. Alle Spese Comuni individuate al precedente punto 6.1 II/la sig. \_\_\_\_\_ provvederà nella misura del \_\_\_\_\_ per cento, e II/la sig. \_\_\_\_\_ nella misura del \_\_\_\_\_ per cento.

6.4. Le somme necessarie per far fronte alle Spese Comuni dovranno essere prelevate dal conto corrente bancario cointestato n. \_\_\_\_\_ acceso presso la banca \_\_\_\_\_ così come individuato all'art. 2 della presente scrittura privata. I versamenti su tale conto delle somme necessarie saranno effettuati con cadenza \_\_\_\_\_ entro il giorno \_\_\_\_\_. Le eventuali eccedenze depositate presso il suddetto conto corrente sono comunque vincolate al soddisfacimento delle Spese Comuni future. In caso i versamenti risultino essere insufficienti le Parti si impegnano a coprire finanziariamente le Spese Comuni attraverso versamenti da effettuarsi secondo le quote pattuite all'art. 6.3.

6.5. Qualora il reddito di un Convivente si sia ridotto, a causa di motivi estranei alla sua volontà e al suo controllo, della misura del \_\_\_\_\_ per cento rispetto al reddito dichiarato contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, si pattuisce che il regime di ripartizione delle spese comuni così come individuato e descritto all'art. 6. non sarà applicabile per il periodo di tempo necessario a ripristinare la pregressa capacità reddituale.

6.6. Nel periodo così specificato le Spese Comuni saranno ripartite tra i Conviventi in proporzione del rispettivo reddito.

6.7. Decorso tale termine, che si indica nella misura massima di sei mesi, le Parti si impegnano a ridefinire i termini e le condizioni di ripartizione delle Spese Comuni di cui all'art. 6, venendo altrimenti a cessare l'efficacia del presente punto 6.

## **7. Regolamento degli acquisti effettuati durante la convivenza**

7.1. I Conviventi, salvo quanto disposto nel presente atto, restano liberi di acquistare sia beni mobili sia beni immobili in completa autonomia, mantenendo la facoltà di amministrare, disporre e godere di tali beni in via esclusiva senza limitazione alcuna, anche se effettuati nel periodo di convivenza.

7.2. I Conviventi possono altresì procedere ad acquistare beni mobili o immobili in comunione, stabilendo la quota di contitolarità di ognuno. Contestualmente le Parti possono regolare in capo a ciascuno le facoltà di amministrazione, disposizione e godimento dei beni de quibus. Qualora sia assente un accordo in tal senso i beni così acquistati saranno disciplinati dall'ordinaria normativa prescritta per la comunione agli artt. 1100 c.c. e ss.

7.3. Per i beni individuati dal presente capo 7. Le Parti si riconoscono reciproco diritto di prelazione a parità di condizioni offerte dal terzo qualora un Convivente abbia intenzione di alienare la propria quota di un bene comune. La Parte che intende alienare la propria quota di un

bene comune deve procedere tempestivamente a comunicare all'altra Parte i dettagli relativi alle condizioni dell'alienazione, specificando entità del prezzo offerto dal terzo, modalità di pagamento e ogni altro elemento rilevante ai fini della vendita. Detta comunicazione dovrà essere riscontrata nel termine di giorni \_\_\_\_\_ con l'indicazione dell'intenzione di esercitare o meno il diritto di prelazione. In mancanza di una risposta nel termine di giorni \_\_\_\_\_ l'esercizio del diritto di prelazione si considererà rinunciato da parte dell'avente diritto.

La predetta comunicazione dovrà essere effettuata tramite un mezzo che possa attribuirle data certa. La stessa modalità, o una equivalente, dovrà essere rispettata anche per la comunicazione di esercizio della prelazione.

7.4. ferma restando la facoltà di entrambe le Parti di acquistare beni in costanza di convivenza a titolo di proprietà esclusiva, i Sottoscritti si impegnano per detti acquisti a fornire giustificativi, quali fatture, ricevute e altri titoli equivalenti, idonei a dimostrare l'esclusività di tali acquisti.

## **8. Comodato**

Contestualmente alla stipulazione della presente il/la Sig. \_\_\_\_\_ dichiara che il/la Sig. \_\_\_\_\_ gli/le ha consegnato a titolo di comodato i beni indicati nell'**Allegato C**, e si impegna a restituire tali beni alla cessazione della convivenza. In ogni caso, i beni concessi in comodato devono essere riconsegnati al convivente a semplice richiesta di quest'ultimo.

Reciprocamente, il/la Sig. \_\_\_\_\_ dichiara che il/la Sig. \_\_\_\_\_ gli/le ha consegnato a titolo di comodato i beni indicati nell'**Allegato D**, e si impegna a restituire tali beni alla cessazione della convivenza. In ogni caso, i beni concessi in comodato devono essere riconsegnati al convivente a semplice richiesta di quest'ultimo.

## **9. Successione e diritti ereditari**

I Conviventi dichiarano di essere edotti e consapevoli sin da ora che nessuna pretesa di carattere successorio potrà essere fatta valere al momento del decesso del Convivente, salvo quanto sia stato legittimamente disposto nell'eventuale testamento del de cuius.

## **10. Completezza dell'accordo**

È intenzione delle Parti che il presente accordo, con i relativi allegati, sia completo ed esaustivo, oltre che idoneo a sostituire ogni altro accordo o convenzione di qualsiasi tipo stipulato, sia verbalmente sia per iscritto, tra i Conviventi precedentemente alla data di sottoscrizione. Ogni modifica della presente scrittura privata è disciplinata dal seguente art. 12.

## **11. Durata dell'accordo**

Le Parti convengono che il presente accordo sia efficace dalla data della sua sottoscrizione sino alla data della cessazione della convivenza stabilita secondo le modalità previste all'art.

14. La cessazione degli effetti del presente accordo avverrà anche qualora le Parti contraggano matrimonio.

## **12. Modificabilità dell'accordo**

Modifiche e variazioni delle previsioni contenute nella presente scrittura privata potranno essere

apportate dai Conviventi unicamente qualora gli stessi abbiano raggiunto un comune accordo. Affinché si producano gli effetti modificativi è necessario che le variazioni siano effettuate per iscritto nelle forme convenzionalmente pattuite ex art. 1352 c.c.

### **13. Efficacia dell'accordo**

Qualora alcune clausole contenute nel presente accordo di convivenza siano ritenute nulle o invalide per qualsiasi motivo, tale circostanza non inficerà la validità delle restanti disposizioni, le quali continueranno ad essere efficaci e vincolanti a tutti gli effetti per le Parti.

### **14. Cessazione della convivenza**

14.1. Sebbene le Parti abbiano espresso le più sincere intenzioni di instaurazione o prosecuzione della convivenza, che costituisce condizione necessaria affinché le disposizioni contenute nella presente scrittura privata siano efficaci, la medesima convivenza potrà cessare sia per mutuo consenso, sia per manifestazione di volontà unilaterale in tal senso, sia per morte di uno dei Conviventi.

14.2. La Parte che intenda porre fine unilateralmente alla convivenza, esclusivamente per quanto attiene gli aspetti patrimoniali della stessa e dunque al solo fine di fare chiarezza sugli impegni economici assunti con la presente scrittura, e non dunque per tutto ciò che attiene alla rottura del legame affettivo delle parti che è gestito in totale autonomia tra le stesse, è tenuta a comunicare tale volontà all'altra Parte tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a stabilire una data certa di detta comunicazione.

14.3. Qualora il/la Sig. \_\_\_\_\_ dovesse decidere unilateralmente di porre fine alla convivenza, si conviene che il/la Sig. \_\_\_\_\_ conservi il diritto di godere dell'abitazione in comune (oppure in via esclusiva) per il periodo di mesi \_\_\_\_\_ al fine di provvedere alla ricerca di una nuova dimora. Detto diritto comprende l'uso dei beni mobili a corredo dell'abitazione per il citato periodo.

Nella medesima ipotesi di cui sopra è altresì facoltà del/della Sig. \_\_\_\_\_ ottenere la somma di euro \_\_\_\_\_ (cifre e lettere) \_\_\_\_\_ dal/dalla Sig. \_\_\_\_\_ in luogo del diritto di abitazione della dimora al fine di soddisfare le esigenze essenziali di vita e abitative del Convivente predetto. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione secondo i canoni percentuali ISTAT con cadenza \_\_ (semestrale, annuale) \_\_ a partire dalla data certa di cessazione della convivenza.

Nessuna Parte potrà pretendere rimborsi di alcun genere per le spese comuni così come previste dall'art. 5.

Oppure

In virtù del presente accordo di convivenza con cui si definiscono i rapporti patrimoniali tra le Parti, preso atto della possibilità che la convivenza venga a cessare si dà atto che il Sig.

\_\_\_\_\_ ha istituito in favore del Convivente Sig. \_\_\_\_\_ diritto di usufrutto sull'abitazione adibita a casa familiare, di proprietà di \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per il periodo di \_\_\_\_\_ anni (oppure per la durata della vita dell'usufruttuario)

14.4. È in ogni caso fatto salvo il diritto di ottenere la divisione dei beni mobili di propria spettanza

così come risultanti dall'Allegato/dagli Allegati \_\_\_\_\_ nell'ipotesi di risoluzione del presente accordo o di cessazione della convivenza dovuta a qualsiasi motivo.

I beni che al momento della cessazione della convivenza siano di proprietà comune di entrambe le parti saranno divisi pro quota di comune accordo tra le Parti. Qualora non dovesse essere raggiunto l'accordo su tutti o parte dei beni di cui sopra, le Parti procederanno a nominare un terzo imparziale arbitratore affinché proceda all'opera di divisione in maniera equa e proporzionata. La nomina del terzo arbitratore, qualora non possa avvenire per comune accordo, sarà devoluta a \_\_\_\_\_ considerato dalle Parti persona affidabile e imparziale.

14.5 Nell'ipotesi in cui venga a cessare la convivenza per causa diversa dalla morte di una delle parti, il Sig. \_\_\_\_\_ si impegna a corrispondere al Sig. \_\_\_\_\_, in virtù della sua attività di collaborazione alla vita comune e alle eventuali rinunce alla propria capacità professionale in vista di un progetto di vita comune e in virtù dell'attività di utilità domestica presso la comune abitazione, la somma equivalente al \_\_\_\_\_ per cento del proprio reddito imponibile così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di cessazione della convivenza. Tale somma sarà moltiplicata per il numero di anni trascorsi in regime di stabile convivenza.

*(Oppure)*

La somma di Euro \_\_\_\_\_ per il periodo di anni \_\_\_\_\_ per il suo mantenimento, sempre per le ragioni di cui sopra, al fine di consentire il suo reinserimento nel mondo del lavoro

*(Oppure)*

Sempre per le ragioni di cui sopra si dà atto che il Signor \_\_\_\_\_ ha costituito un trust denominato \_\_\_\_\_ volto a contribuire al mantenimento del/della Convivente Sig. \_\_\_\_\_ e del figlio \_\_\_\_\_ per il periodo di anni \_\_\_\_\_.

Il Trustee con potere e obbligo di amministrare e gestire i beni conferiti nel trust è il Signor \_\_\_\_\_ in virtù della nomina effettuata dal/dalla Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di disponente. I beneficiari di detto Trust sono il /la Sig. \_\_\_\_\_  
(vedi allegato modello di atto istitutivo di Trust)

*(Oppure)*

Sempre per le ragioni di cui sopra si dà atto che il Signor \_\_\_\_\_ ha stipulato un contratto di vitalizio in favore del/della Sig. al fine di contribuire alle spese necessarie per il suo mantenimento.  
(vedi allegato atto costitutivo di rendita vitalizia)

*(Oppure)*

Preso atto della circostanza che il/la Sig. \_\_\_\_\_ non percepisce alcuna forma di reddito, ma nonostante ciò contribuisce al menage familiare con una costante attività di collaborazione alla vita comune, il Sig. \_\_\_\_\_ si impegna a stipulare/

ha stipulato presso la Compagnia Assicurativa \_\_\_\_\_ una polizza vita n. \_\_\_\_\_ in favore del/della Sig. \_\_\_\_\_ al fine di garantire il contributo al mantenimento del/della Sig. \_\_\_\_\_ dopo la sua morte.

**15. Donazioni di modico valore**

Tutte le donazioni e regali d'uso che siano stati fatti per qualsiasi motivo o ricorrenza non attribuiscono alcun diritto di restituzione in capo al donante che non ha titolo per esigerne la restituzione. Ai fini della presente clausola si considerano donazioni di modico valore tutti gli atti di liberalità il cui valore al momento in cui vennero effettuate (oppure al momento della divisione) non eccedono l'importo di Euro \_\_\_\_\_.

**16. Controversie e foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti circa l'interpretazione, l'adempimento o la validità del presente accordo sarà ritenuta competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza dei Contraenti.

**17. Spese**

Le spese di consulenza e redazione, comprese quelle accessorie comunque inerenti alla presente scrittura privata sono esclusivamente a carico del/della Sig. \_\_\_\_\_.  
(ovvero)

Le spese di consulenza e redazione, comprese quelle accessorie comunque inerenti alla presente scrittura privata sono ripartite in egual misura tra le Parti.

**18. Buona fede e riservatezza**

Le Parti stipulanti si obbligano a non divulgare o diffondere a terzi con alcun mezzo le informazioni patrimoniali e personali acquisite in ragione della stipulazione della presente scrittura privata. I Conviventi, inoltre, s'impegnano a comportarsi secondo lealtà e buona fede nella gestione dei beni di cui hanno la proprietà congiunta o l'uso a qualsivoglia titolo, oltre che nell'adempimento di ogni obbligazione sorta in virtù di questa scrittura privata.

**19. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente.**

Si allegano al presente accordo:

- A) Dichiarazione dei redditi
- B) Inventario beni mobili
- C) Beni concessi in comodato da \_\_\_\_\_ in favore di \_\_\_\_\_
- D) Beni concessi in comodato da \_\_\_\_\_ in favore di \_\_\_\_\_

(Luogo, data) \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_



**LA RENDITA VITALIZIA**

Esempio:

Per donazione alla presenza del notaio

N. Repertorio \_\_\_\_\_

N. Raccolta \_\_\_\_\_

**COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nel mio studio in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ avanti a me dott. \_\_\_\_\_ notaio residente in \_\_\_\_\_ iscritto presso il collegio notarile di \_\_\_\_\_. E alla presenza del signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ intervenuti quali testimoni, aventi i requisiti di legge come mi confermano.

Sono presenti i signori:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Art. 1. Rendita vitalizia**

Il sig. \_\_\_\_\_ costituisce in favore della signora \_\_\_\_\_ la rendita vitalizia di euro \_\_\_\_\_ annuali, che egli si impegna a elargire a semestri scaduti al domicilio come indicato all'art. 5 a far data dalla stipulazione/accettazione.

**Art. 2. Oggetto di ipoteca**

Per garantire l'importo della rendita vitalizia il sig. \_\_\_\_\_ intende costituire garanzia reale e pertanto sottopone a ipoteca i seguenti beni immobili (indicazione dei dati catastali, dell'ubicazione, del Comune).

**Art. 3. Rendita vitalizia e sequestro (o pignoramento)**

Il sig. \_\_\_\_\_ dispone espressamente, valendosi della facoltà accordatagli dall'art. 1881 c.c., che la rendita vitalizia donata non sia soggetta a sequestro o pignoramento, essendo appena sufficiente a soddisfare il bisogno alimentare del creditore.

**Art. 4. Tributi**

Tutte le imposte e i tributi sono a carico del beneficiario del presente atto anche se per legge è previsto che siano a carico del donante.

**Art. 5. Esecuzione dell'atto**

Per l'esecuzione del presente atto, il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di eleggere domicilio in \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firme delle parti e firma e sigillo del notaio \_\_\_\_\_

## **IL TRUST**

L'atto istitutivo di trust deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico e dunque alla presenza di un notaio.

Esempio:

### **ATTO ISTITUTIVO DI TRUST**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, avanti a me, dott. \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_ iscritto nel ruolo del Distretto notarile di \_\_\_\_\_ sono presenti i signori:

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, d'ora in poi definito Settlor;

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, d'ora in poi definito Trustee;

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, d'ora in poi definito Garante;

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, d'ora in poi definito Beneficiario 1;

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, d'ora in poi definito Beneficiario 2;

tutti componenti di fronte a me, della cui identità personale io notaio sono certo, e tra i quali si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art.1 Costituzione del trust**

1.1 Con il presente il Settlor costituisce un "Trust" in Italia, che è denominato \_\_\_\_\_, il quale è sottoposto alle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, così come ratificata dalla Repubblica Italiana il 16 ottobre 1989 con legge n. 364, con vigenza dal 1° gennaio 1992, salvo ogni disposizione più favorevole.

1.2 Nel rispetto delle norme e dei principi di ordine pubblico, buon costume e delle norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano, al Trust si applicano le disposizioni del "The Trust Guernsey Law 1989" e successive modifiche oltre che la giurisprudenza in materia e i principi di equity del medesimo ordinamento giuridico.

#### **Art.2 Nomina del Trustee**

È nominato Trustee il Sig. \_\_\_\_\_, il quale accetta l'incarico senza riserva alcuna alle condizioni espresse nel presente atto.

### **Art.3 Conferimenti**

3.1 Il Settlor all'atto di sottoscrizione del presente versa al Trustee la somma di euro \_\_\_\_\_ tramite assegno bancario (oppure si impegna a trasferire mediante bonifico \_\_\_\_\_) tratto sulla Banca \_\_\_\_\_, affinché il Trustee apra un conto corrente bancario a nome del Trust presso la Banca \_\_\_\_\_, e affinché sia dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'incarico accettato con il presente.

3.2 Tutte le somme versate sul c/c bancario di cui all'art. 3.1 possono essere utilizzate dal Trustee ai soli fini individuati dal presente atto, rimanendo escluso qualsiasi impiego, anche sotto forma di anticipo o prestito a qualunque titolo, delle somme per fini che esulano l'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Trust.

3.3 Il Settlor si impegna a trasferire al Trustee la proprietà del bene immobile sito in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ così come identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di \_\_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_\_ Mappale \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_, (con lo scopo di adibire tale bene immobile a residenza familiare della famiglia di fatto composta dal Settlor e dai Beneficiari).

3.4 Il Settlor si impegna a trasferire nel patrimonio del Trust il bene immobile sito in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ così come identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di \_\_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_\_ Mappale \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_.

3.5 Tutti i frutti sia naturali sia civili di ogni bene conferito al Trust, ogni diritto o corrispettivo acquisito per mezzo dei beni medesimi, sono componenti del patrimonio del Trust.

3.6 È fatta salva la possibilità, sia per il Settlor sia per qualsiasi terzo, di effettuare conferimenti e apporti ulteriori al patrimonio del Trust, i quali saranno sottoposti e disciplinati dalle disposizioni stabilite nel presente atto.

3.7 I beni del Trust costituiscono un patrimonio separato da quello personale del Trustee, non possono in alcun caso far parte dell'asse ereditario del Trustee e, inoltre, sono esclusi da qualsiasi regime patrimoniale nascente dal matrimonio del Trustee. I beni del Trust sono insensibili a qualsiasi vicenda debitoria personale del Trustee ex art. 2740 c.c.

I beni del Trust sono altresì separati dal patrimonio del Settlor e non aggredibili dai creditori personali del medesimo.

3.8 Il Settlor ha facoltà di revocare in ogni momento sia il Trustee sia il Guardiano, procedendo in tal caso alla nomina dei soggetti che sostituiscono i revocati.

### **Art. 4 Scopo del Trust**

4.1 Il Trust è costituito affinché sia garantito supporto economico e finanziario, oltre che la possibilità di godere dei beni del Trust alle condizioni contenute nel presente atto ai soggetti Beneficiari, così come individuati nelle premesse, ossia il sig. \_\_\_\_\_, e il sig. \_\_\_\_\_ (oltre al Settlor che assume anche la veste di Beneficiario del presente atto).

4.2 Il Trust ha lo scopo di permettere ai Beneficiari un elevato tenore di vita mediante l'utilizzo diretto dei beni del Trust e delle somme corrisposte loro dal Trustee in adempimento degli obblighi nascenti dal presente atto.

## **Art. 5 Durata del Trust**

Il presente Trust è irrevocabile e ha durata di \_\_\_\_\_ anni.

## **Art. 6 Beneficiari**

6.1 I beneficiari sono nominati dal Settlor il quale si riserva la facoltà di revocarli fintantoché lo stesso abbia capacità di intendere e di volere.

6.2 I beneficiari non hanno facoltà alcuna di alienare o di disporre di qualsiasi bene di cui siano in possesso o di cui abbiano il godimento in virtù del presente Trust e che siano parte del patrimonio conferito a questo Trust.

## **Art. 7 Poteri e facoltà del Trustee**

7.1 Il Settlor nomina Trustee il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dichiara di accettare senza riserve l'incarico alle condizioni così come definite dal presente atto.

7.2 Il Trustee è obbligato a tenere ben distinti dal proprio patrimonio personale tutti i beni del Trust. Per i beni immobili e per i beni mobili registrati è tenuto a provvedere a far annotare nei registri opportuni i riferimenti dell'appartenenza dei beni al Trust e della sua qualità di Trustee.

7.3 Il compenso mensile per l'attività del Trustee è determinato nella somma di euro \_\_\_\_\_ da corrispondere al medesimo entro il giorno \_\_\_\_ di ogni mese.

7.4 Il Trustee ha capacità processuale sia attiva sia passiva per quanto riguarda i beni conferiti al Trust.

7.5 Entro i limiti previsti dal presente atto il Trustee ha ogni facoltà di amministrazione e di disposizione dei beni conferiti al Trust. In particolare il Trustee ha facoltà di delegare a professionisti l'amministrazione dei beni del Trust, e di delegare a terzi il compimento di attività singole per tempi limitati e determinati.

7.6 Il Trustee è tenuto con cadenza annuale a redigere una relazione sintetica dell'attività svolta, con l'indicazione e la descrizione analitica delle operazioni di maggior rilevanza quali a mero titolo esemplificativo le alienazioni o la costituzione di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati. Tale relazione deve essere consegnata al Settlor e al Guardiano entro il \_\_\_\_\_ di ogni anno a partire dall'anno \_\_\_\_\_.

7.7 Entro il medesimo termine di cui all'art. 7.6 il Trustee deve consegnare al Settlor e al Guardiano l'inventario dei beni del trust.

7.8 Il Trustee è tenuto a consentire e a collaborare ogniqualvolta il Settlor richieda allo stesso una verifica contabile e amministrativa disposta dal Settlor e condotta anche da soggetti professionali terzi.

7.9 Nello svolgimento dell'incarico e nell'amministrazione dei beni conferiti, il Trustee terrà conto dei desideri del Settlor manifestati per iscritto o verbalmente. Tali desideri non sono vincolanti e possono essere disattesi laddove il Trustee ritenga più adeguata una gestione diversa.

7.10 Il Trustee ha la facoltà di assegnare determinati beni in godimento ai beneficiari qualora lo ritenga opportuno secondo le modalità più adeguate e previa parere favorevole del Guardiano.

## **Art. 8 Successione del Trustee**

8.1 Il Trustee si impegna a svolgere il suo incarico secondo buona fede per l'intera durata del Trust o fino a che non sia revocato da parte del Settlor, presenti le sue dimissioni con un preavviso di

almeno trenta giorni. Tali dimissioni devono essere comunicate al Settlor e al Guardiano mediante raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente che permetta di stabilire data certa e avvenuto ricevimento.

8.2 L'ufficio del Trustee cessa anche per morte o per sopravvenuta incapacità di intendere e di volere che sia certificata da un collegio di medici nominato dal presidente dell'ordine dei medici di \_\_\_\_\_.

Il Settlor ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il Trustee. La comunicazione della revoca deve essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo equivalente idoneo a stabilire una data certa della revoca e del ricevimento di questa.

8.3 I beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee e sono pertanto esclusi dalla sua successione ereditaria.

8.4 Qualora muoia il Trustee o decada dal suo ufficio per altri motivi quali sopravvenuta incapacità di intendere e di volere o dimissioni, Trustee viene automaticamente nominato il Guardiano fintantoché il Settlor non provveda a nominare un altro Trustee.

8.5 Nell'ipotesi in cui il Settlor sia premorto o versi in condizioni di incapacità di intendere e di volere, la nomina del Trustee è devoluta al Presidente del tribunale di \_\_\_\_\_.

#### **Art.9 Libro degli eventi**

9.1 Il Trustee è tenuto ad istituire e custodire il Libro degli eventi, inteso come un registro in cui siano annotate e registrate in maniera analitica e dettagliata tutte le operazioni di maggior rilievo della gestione dei beni del Trust. Il Trustee deve provvedere a tali annotazioni.

9.2 Devono in ogni caso essere annotate sul Libro degli eventi le operazioni per le quali la legge o il presente atto richiedano la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

9.3 Il Libro degli eventi deve essere vidimato dal Notaio che procede all'autentica delle sottoscrizioni del presente atto.

9.4 Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi.

#### **Art. 10 Nomine e modifiche**

10.1 La nomina dei Trustee e del Guardiano devono rivestire la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.

10.2 Le medesime forme di cui al punto 9.1 devono essere osservate in caso di modifiche da apportare al presente atto a pena di inefficacia.

#### **Art. 11 Guardiano**

11.1 È nominato Guardiano del Trust il Sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ il quale dichiara di accettare l'incarico di Guardiano senza riserve e alle condizioni contemplate dal presente atto.

11.2 Il Guardiano è legittimato ad agire in giudizio in caso di inadempimento del Trustee degli obblighi nascenti dal presente atto.

Il Guardiano è legittimato ad agire in giudizio in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile ad uno specifico atto del Trustee.

11.3 Il Guardiano ha la facoltà e il dovere di consultare periodicamente il Libro degli eventi per i controlli opportuni.

11.4 I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.

11.5 Il Guardiano può effettuare tutti i rilievi e le considerazioni che ritiene di dover compiere e le comunica al Trustee anche se non richieste da questo.

Il Trustee deve tener conto dei rilievi di cui al punto 11.4 ma non è vincolato a dette osservazioni.

11.6 Il Guardiano svolge l'incarico secondo le condizioni stabilite dal presente atto per la durata del Trust o fintantoché intervenga revoca da parte del Settlor, o morte, o incapacità di intendere e di volere accertata secondo le medesime modalità di cui all'art. 8.2.

Il Guardiano può presentare le dimissioni dalla sua funzione con preavviso di almeno trenta giorni da comunicare al Settlor e al Trustee con raccomandata con avviso di ricevimento.

11.7 L'attività del Guardiano può essere remunerata periodicamente nella misura convenuta con il Settlor e con il Trustee. Le spese sostenute dal Guardiano per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.

11.8 Qualora il Guardiano sia una persona giuridica, le funzioni sono svolte finché intervenga la messa in liquidazione o l'inizio di una procedura concorsuale da parte di detto soggetto giuridico.

11.9 Qualora il Guardiano cessi la sua attività per qualsiasi causa o è sostituito con altro soggetto nominato dal Settlor.

## **Art. 12 Foro competente**

12.1 Per qualsiasi controversia sorta in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed efficacia del presente atto è ritenuto competente il foro di \_\_\_\_\_, fatte salve le competenze inderogabilmente previste dall'ordinamento giuridico italiano.

(oppure)

12.2 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed efficacia del presente atto, sarà devoluta al giudizio di un arbitro designato di comune accordo tra le parti o in mancanza sarà nominato dal presidente del collegio notarile di\_\_\_\_\_.

12.3 All'arbitro di cui al punto 12.2 sarà devoluto il giudizio di accertamento dei casi di contestata infrazione delle norme di legge o delle disposizioni del presente atto da parte del Trustee o del Guardiano.

In caso di accertamento delle contestazioni di cui all'art. 12.3 conseguirà automaticamente la decadenza dall'incarico, di Trustee o Guardiano, ricoperto dal soggetto che abbia tenuto la condotta illegittima.

## **Art. 13 luogo di amministrazione del trust**

13.1 La sede di amministrazione del Trust è localizzata nel Comune di\_\_\_\_\_ alla via\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_. Qualsiasi documento attinente all'amministrazione e gestione del Trust, compreso ogni documento contabile, sarà custodito nella sede così identificata.

Questo atto è stato redatto da\_\_\_\_\_, in cui sia il Settlor sia il Notaio autenticante ripongono piena fiducia.

Tutte le spese del presente atto sono a carico del Trust.

**IL RICORSO EX ART. 736 BIS C.P.C.**

Il ricorso ai sensi dell'art 736 bis c.p.c. può essere proposto dalla parte personalmente, la quale lo deve depositare presso il Tribunale del suo luogo di residenza.

Esempio:

TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_ (città)  
Ricorso ex art. 736 bis c.p.c.

La sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, la quale  
dichiara di eleggere domicilio in (città) \_\_\_\_\_, (via) \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE**

- esposizione dei fatti con descrizione dettagliata della violenza subita, citando eventualmente, come prova a supporto della propria narrazione, sms, e mail, mms, foto, referti medici, testimonianze per poi allegarli

- sussistendo i presupposti di cui agli artt. 342 bis e 342 ter c.c.

**RICORRE**

All'III.mo Giudice adito, affinché, espletati gli adempimenti di rito, Voglia ordinare al Sig. ..., nato a ..., residente a ..., C.F. ..., di cessare ogni condotta lesiva nei confronti della sottoscritta e di allontanarsi dalla residenza familiare entro un congruo termine che si vorrà precisare, prescrivendogli altresì:

- a) di non avvicinarsi ai seguenti luoghi ... (indicare quali);
- b) Di non avvicinarsi alle seguenti persone ... (indicare quali);
- c) Di provvedere alla corresponsione della somma di ... (indicare una cifra) mensili a titolo di mantenimento per la durata del provvedimento.

Voglia l'III.mo giudice adito prescrivere a ... (indicare il nome), datrice/datore di lavoro del suddetto, la prestazione diretta nei confronti della sottoscritta della somma suddetta, entro i limiti di legge, detraendola dalla retribuzione spettante allo stesso.

Si allega:

- 1) ... (ad esempio: un referto medico);
- 2) ...

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_




## INDICE

Acquisti, Affidò familiare	pg. 5
Amministrazione di sostegno	pg. 6
Assistenza reciproca, Assistenza in ospedale	pg. 7
Assistenza in carcere, Casa	pg. 8
Congedi per lavoratori,	pg. 11
Convenzioni patrimoniali tra conviventi	
Eredità, Figli	pg. 12
Fisco, Lavoro	pg. 14
Mantenimento e alimenti	pg. 15
Matrimonio e convivenza <i>more uxorio</i>	
Pensione e assicurazione, Regali e altre liberalità,	pg. 16
Rendita vitalizia	
Risarcimento del danno, Trapianto di organi	pg. 17
Trust, Violenza	pg. 18
Cambiare idea	pg. 20
Conclusioni e consigli utili	pg. 23
Allegato 1 – Il contratto di convivenza	pg. 24
Allegato 2 – La rendita vitalizia	pg. 32
Allegato 3 – Il Trust	pg. 34
Allegato 4 – Il ricorso ex art 736 Bis C.P.C.	pg. 39

Le coppie residenti nella stessa abitazione e componenti dello stesso stato di famiglia, possono iscriversi - mediante prenotazione - al Registro delle Unioni Civili. In questa occasione viene rilasciato un attestato di famiglia anagrafica basato su vincolo affettivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 223 del 1989 (Regolamento anagrafico). Nell'art. 2 della delibera Comunale che istituisce il Registro, il Comune di Milano, attraverso atti degli assessorati e dei singoli uffici, si impegna a tutelare e sostenere le unioni civili in alcune tematiche: casa, sanità e servizi sociali, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi, diritti e partecipazione, trasporti e mobilità.

Dopo avere fissato l'appuntamento con l'ufficio di via Larga (telefonicamente ai numeri 02.884.62114 / 02.884.62115 o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [DSC.RegistroUnioniCivili@comune.milano.it](mailto:DSC.RegistroUnioniCivili@comune.milano.it)), è sufficiente che la coppia si presenti con i documenti d'identità nel giorno fissato. Dal 18 settembre l'ufficio - stanza 231 al 2 piano - sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30.



**Laura Logli**, Avvocato del Foro di Milano. Opera nel settore del diritto di famiglia. È autrice del libro *"Grazie che te ne sei andato"*, che approfondisce la tutela giuridica della donna nelle relazioni familiari (Cairo editore, 2008) e del volume *"Sposami ancora"*, relativo ai diritti dei padri nelle procedure di separazione e divorzio (Cairo Editore, 2010). Scrive per la *27esimaora del Corriere della Sera*, per il *Sole 24 ore* per il quale ha pubblicato due guide, *"Affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio"* e *"Separazione e Divorzio"* (2010) e per altri periodici. Ha scritto per svariati anni in tema di famiglia su *lo Specchio*, allegato del quotidiano *la Stampa*. Attenta ai temi della bioetica si è occupata in svariate occasioni di testamento biologico e procreazione assistita.

